

Codice A1419A

D.D. 10 febbraio 2022, n. 204

**L.R. 4/2016. D.G.R. n. 8- 4622 del 6.2. 2017. Iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio della Cooperativa sociale P.G. Frassati. C.F. 02165980018 con sede legale nel Comune di Torino.**



**ATTO DD 204/A1419A/2022**

**DEL 10/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** L.R. 4/2016. D.G.R. n. 8- 4622 del 6.2. 2017. Iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio della Cooperativa sociale P.G. Frassati. C.F. 02165980018 con sede legale nel Comune di Torino.

Viste:

la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;

l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime”;

la L.R. n.4 del 24 febbraio 2016, “Interventi di prevenzione della violenza di genere per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge, di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n. 10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)” e s.m.i;

la modifica all’art. 7 del Regolamento n. 10/R del 2016, disposta con nuovo regolamento approvato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 “ Disciplina dell’albo regionale dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell’art.8 della legge 24 febbraio 2016, n.4”;

la D.D. n. 102 del 14 febbraio 2017 “Approvazione della modulistica per l’iscrizione all Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, ai sensi dell’art. 8 delle L.R. 4/2016 e della disciplina dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di cui alla D.G.R. n. 8-4622 del 6 –2- 2017.

Vista l’istanza di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio inoltrata dal Legale rappresentante della Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus, con sede legale nel Comune di Torino – Strada della Pellerina 22/7, pervenuta con nota ns. prot. n. 341/A1419A del 5.1.2022 , per la Casa Rifugio avente sede nel territorio della provincia di Torino;

rilevato che, dall’esame della documentazione allegata all’istanza di iscrizione, agli atti del Settore, non risultava pervenuto il modulo 2b di autocertificazione (contenuto in allegato alla D.D. n. 102 del 14.2.2017) sottoscritta dal legale rappresentante circa il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

vista la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento per la durata di 30 giorni al fine di produrre la documentazione mancante, come da nota ns. prot. n. 2394/A1419A del 24.1.2022;

verificato che la documentazione richiesta è regolarmente pervenuta con nota ns. prot. 2963/A1419A /del 26.1.2022;

riscontrato inoltre che, ai fini della conclusione del procedimento, è stata segnalata la necessità di rettifica del provvedimento di autorizzazione al funzionamento, Determinazione n. 1658 del 09/11/2021, concernente la struttura in oggetto, alla Commissione di vigilanza dell’A.S.L.TO3 in quanto, per mero errore materiale, riportante riferimenti normativi non aggiornati;

dato atto che il 7.2.2022 è pervenuta Determinazione dell’A.S.L.TO3 n. 145 del 03/02/2022 che ha disposto la rettifica alla Determinazione n. 1658 del 09/11/2021;

vista l’istruttoria svolta dall’Ufficio competente del Settore scrivente;

considerato pertanto che la Cooperativa Sociale P.G. Frassati, titolare della Casa Rifugio avente sede nel territorio della provincia di Torino, risulta in possesso dei requisiti previsti dalla sopraccitata normativa -L.R. n.4 del 24 febbraio 2016 e D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017- per l’iscrizione alla sezione “B” dell’ Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio;

dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della L.241/90 e s.m.i. e della D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificato dalla D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021.

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 23 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP. AA";
- la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";
- l'Intesa n. 146 approvata dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni del 27.11.2014;
- la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 " Disciplina dell'albo regionale dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell'art.8 della legge 24 febbraio 2016, n.4".

### **DETERMINA**

- di iscrivere alla sezione "B" dell' Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio, in conformità ai requisiti previsti dalla L.R. n. 4 del 24 febbraio 2016 e dalla D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017, la seguente Organizzazione di volontariato per la Casa rifugio avente sede nel territorio della provincia di Torino, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
14/B	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI	Comune: Torino Codice fiscale: 02165980018

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Cooperativa sopra menzionata ed alla relativa Casa Rifugio e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

L'iscrizione a tale Albo legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alla L.R. n.4 del 24 febbraio 2016.

-di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio